

Società dello Spirito Santo
e di Maria Regina del Mondo

Riunione tenuta a Rovereto (Trento) il 20 maggio 1967, sabato dell'Ottava di Pentecoste, vigilia della festa della SS. Trinità.

Presenti i presidenti e i consiglieri dei tre gruppi: G. Baget Bozzo (Genova), F.B. (Rovereto), O.B.(Roma), C.L. (Roma), M.L. (Rovereto), U. M. (Genova), I.M.(Roma), G.R.(Rovereto); assente A.C.(Genova) .

Ordine del giorno: approvazione della "Regola".¹

I lavori sono aperti con la recita del "Pater noster" e del "Veni Creator".

(resoconto delle decisioni e riassunto della discussione)

1. Premessa alla "Regola".

Viene deciso, con accordo unanime, di dare alla "Società" una regola (la "Società" ha avuto sinora solo uno statuto e un regolamento), coscienti che così la "Società" viene ad assumere un diverso carattere, cambia fisionomia, si dà una visibilità tutta diversa. Mentre infatti con lo statuto e il regolamento, che sono soprattutto di ordine giuridico, la "Società" si organizzava entro il diritto della Chiesa, con una regola di vita la "Società" non ha più riferimento al diritto canonico, ma si pone nell'ordine ontologico della Chiesa. La "Società" si organizza cioè in un modo di vita e non più in un modo di diritto, perciò si pone fuori del diritto canonico (non certo fuori dell'ordine gerarchico). La Chiesa nasce per l'infusione dello Spirito Santo: è questo l'atto ontologico della Chiesa. La "Regola" ci pone in questo atto. Per questo il fatto che la "Società" si dia una regola di vita é importante, non per dare importanza a un atto giuridico, ma perché questa é la conclusione di un processo spirituale, che ci ha portati a riconoscere in quell'atto ontologico il solo vincolo della "Società" e ad assumere un diritto, quale una regola di vita, che ha riferimento a quell'atto.

Promettere sulla "Regola" non é altro che rinnovare le promesse battesimali; e da qui in poi, per questo, il socio potrà promettere sulla "Regola" anche una sola volta per tutta la vita.

Caratteristica della "Società" é quella di non assumere norme particolari, proprio perché si ispira e si fonda sullo Spirito Santo. Nella "Regola" non é dunque considerato in particolare né la povertà né l'obbedienza né una virtù né uno stile. La "Regola" fa essere la "Società" come é la Chiesa, che é universale nella sua natura, anche se é

¹ Vedi Bollettino n.1, pag.18

particolare nella sua forma. Così la "Società": il contenuto delle norme morali della "Regola" è universale, e particolari sono solo le norme giudiziarie.

Dopo queste considerazioni, viene presa in esame la "Regola" scritta in latino da Baget nel giugno 1966 e poi riscritta in italiano nello stesso mese (Baget, L., M., V.), e che è stata sottoposta alla considerazione dei soci nell'autunno scorso. Con accordo unanime, se ne accetta integralmente la premessa, e si dà a questa accettazione il valore di riconoscimento d'una regola di vita come norma della "Società".

2. Gli articoli della "Regola"

Dopo l'approvazione della Premessa, si passa all'esame e all'approvazione dei 14 articoli. Ogni articolo si compone di una citazione dal Nuovo Testamento e di un commento. Poiché il Vangelo è la regola per eccellenza, gli articoli portano una citazione evangelica, e il testo non evangelico la riecheggia, come il cristiano il Cristo. Si propone tuttavia di modificare l'ordine delle due parti, ponendo prima il testo non evangelico, che segue poi introdotto da "poiché sta scritto".

Gli articoli vengono approvati con alcune modifiche agli articoli 2,4,5,8:

art. 2: "La sapienza dell'uomo è di sapere che appartiene interamente a Dio. L'uomo odia se stesso non in quanto appartiene a Dio, ma in quanto odia l'appartenere a se stesso. Insegnandoci questo odio, il Signore ci insegna ad amarci come Egli ci ama in Se stesso...il vivere umano é" viene modificato in : "La sapienza dell'uomo è sapere che appartiene interamente a Dio e che deve odiare l'appartenere a se stesso. Insegnandoci questo odio, il Signore ci insegna ad amarci come Egli ci ama...il vivere umano diventa";

art. 4-5: "e sottoponga" (art. 4) viene modificato in "Il socio sottoponga" e tutta la frase che così si inizia fino a "ottenere la purezza di cuore", viene tolta dall'art. 4 e posta come inizio dello art. 5;

art. 8: "Ognuno comprenda e ordini tutta la propria vita come opera di predicazione della verità" viene modificato in "...la propria vita come testimonianza della verità".

Su alcuni punti, la discussione ha portato al chiarimento del testo:

art. 2: "visione di Dio". Si osserva che é ancora una questione aperta in teologia se l'ultimo grado della vita cristiana sia la visione beatifica, e qui la questione é infatti lasciata aperta; è tuttavia certo che molti santi hanno detto di vedere Dio, e tutti hanno parlato, a partire almeno dai mistici francescani, di trasformazione in Dio; la grazia, e così la gloria, sono solo dei mezzi per realizzare la trasformazione, l'unità con Cristo.

art. 5: "sottoponga ogni sua azione". Ciò non significa né un'azione particolare né

quelle più importanti, ma tutte le azioni in riferimento al fatto che la propria vita non abbia come fine fondamentale la ricerca della ricchezza e della gloria umana (cfr. art. 4).

art. 14: "come è esposta da Santa Teresa del Bambino Gesù". La "Regola" è universale, ma è anche storica; non vivrà in eterno, tra qualche anno se ne potrà fare una migliore; ma cresce e si perfeziona perché è nell'universale (così il Vangelo stesso sarà la legge perfetta nei tempi futuri, perché se ne capirà allora tutta la virtualità). La citazione di Santa Teresa del Bambino Gesù è il nostro modo di toccare la storia (come l'accento a Pilato nel "Credo"), e dunque di essere moderni. Questa citazione di Santa Teresa e della sua esposizione della misericordia divina significa essere legati alla storicità e anche a qualcosa che ancora non si capisce, come è il mistero della misericordia divina, essere legati al futuro. Il peccato come via di salvezza è già in San Paolo, ed è dottrina tradizionale, ma in Santa Teresa appare più chiaramente come Dio salvi al di là del salvabile: qui si tocca il mistero del giudizio divino, e dunque il futuro. Santa Teresa parla perciò dell'amore misericordioso, di offerta di sé come vittima d'amore.

3. Promulgazione della "Regola" e norme provvisorie.

La "Regola" viene con accordo unanime approvata nel suo insieme (il testo viene qui allegato). Tale approvazione viene intesa anche come la promulgazione della "Regola". La "Società" si dà da questo momento una regola, che ha da questo momento il suo vigore: il diritto della "Società" è ormai la "Regola". La "Società" con oggi viene perciò ad assumere, come si diceva, una nuova fisionomia, oggi essa rinasce. I tre consigli riuniti, più che i soci fondatori di una nuova società, sono l'autorità che presiede a questo mutamento della "Società"; c'è una continuazione organica con la precedente "Società": la forma ne è la stessa, è il medesimo soggetto che cresce. Ma è anche vero che c'è qualcosa di nuovo nella "Società", dal momento che riconosce il proprio diritto nella "Regola": essa nasce oltre il periodo storico delle due "Pie unioni" di Genova e di Roma e del gruppo di Rovereto; in questo senso si ha oggi un atto formale di nascita, e i tre consigli sono i costituenti di una nuova "Società"; perciò si richiede ai soci un nuovo atto di assenso formale, una promessa diversa, fatta su questa "Regola".

A proposito della promessa si decide che essa possa essere non più annuale ma definitiva, per chi lo desidera. E si decide anche che fino alla Pentecoste del 1968, chi ha fatto la promessa sullo "Statuto" rimane legato alla "Società" - che da questa promessa è sorta -, ma che in questo tempo la nuova legge vige accanto alla vecchia, e chi sente di potere aderire alla nuova legge lo può fare privatamente. Con la Penteco-

ste del 1968 si avrà invece la promessa pubblica e solenne sulla "Regola": da quel momento chi aderisce alla "Società" lo fa approvando la "Regola" e promettendo di osservarla: accetta così la crescita e il mutamento che sono oggi intervenuti.

Da questo momento mutano anche i rapporti della "Società" con la autorità ecclesiastica. Lo "Statuto" prevedeva un'unica società con sede a Genova. Si sono poi costituite con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica due pie unioni, a Genova e a Roma, con lo stesso nome e con lo stesso statuto e regolamento, ma che non hanno nessun rapporto, dal punto di vista del diritto canonico; il gruppo di Rovereto non ha canonicamente alcuna rilevanza, perché non è stato chiesto l'intervento dell'ordinario di Trento. Nei l'ambito del diritto canonico la "Società" è dunque esistita in modo un poco strano, con una contraddizione tra lo "Statuto" e la pratica. Ora l'approvazione della "Regola" ha come conseguenza che esiste una sola "Società", una "Società" unitaria, in funzione appunto della "Regola", che ha la "Regola" come suo diritto: i tre gruppi non esistono più giuridicamente. Il fondamento della "Società" è il diritto dei cristiani ad associarsi, a riunirsi, a fare società ("dove infatti due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro": Matteo, 18,20). Costitutivo della "Società" è l'atto in cui, per grazia di Dio, noi siamo uniti in questa presenza divina. Il riconoscimento dell'autorità ecclesiastica non può più avere per la "Società" il carattere e la forza di costituirla. Questa è l'innovazione rappresentata dall'approvazione della "Regola": siamo noi stessi a costituirci in "Società" in base al nostro diritto (la "Regola"), e a costituirci dunque autorità sulla "Società". Questo dobbiamo affermare nel modo più chiaro. Per questo il rapporto con l'autorità ecclesiastica si pone in termini diversi da quelli precedenti. Il diritto canonico è per noi ormai desueto, dal momento che la "Società" è unitaria attorno alla "Regola". All'autorità ecclesiastica dobbiamo chiedere che ci riconosca e non che ci costituisca, e per riconoscimento intendiamo che riconosca il nostro diritto a essere come siamo, e riconosca la nostra ortodossia. La nostra disciplina è semplicissima, e perciò è atipica: noi così chiediamo un riconoscimento che non è nella prassi ecclesiastica; non possiamo tuttavia modificarci per questa ragione; la "Società" non è, né vuole essere, un istituto secolare o un ordine religioso o una pia unione; essa nasce piuttosto dal diritto del cristiano di riunirsi liberamente, diritto che si fonda sulla libertà del cristiano (libertà che è anche prerogativa del laico, come ha da ultimo affermato il secondo Concilio Vaticano). Per questa libertà, che riconosce certo la legge ecclesiastica, ma desidera esprimersi come libertà, pubblicamente, fuori da ogni forma di segretezza, noi informiamo l'autorità ecclesiastica del fatto che la nostra "Società" si è costituita e chiediamo che ci venga detto se c'è qualcosa di non ortodosso nella nostra co-

stituzione. Dal momento che la "Società" è unitaria, inoltre, ogni rapporto con l'autorità ecclesiastica va stabilito unicamente con Roma.

L'autorità della "Società" è quella che la "Regola" indica con il termine di "moderatori". Viene deciso che l'autorità della "Società", fino alla Pentecoste del 1968, sia l'insieme dei consigli dei tre gruppi, e che per la Pentecoste del 1968, a cura della stessa autorità, venga preparato un regolamento, che abbia per oggetto la costituzione e l'esercizio dell'autorità.

Viene perciò e infine approvato, con accordo unanime, quanto segue; "I Consigli delle due pie unioni di laici costituite a Genova e a Roma con il nome di "Società dello Spirito Santo e di Maria Regina del Mondo" e del gruppo di Rovereto costituito con il medesimo titolo, su mandato dei rispettivi soci, approvano la "Regola della Società dello Spirito Santo e di Maria Regina del Mondo", e si costituiscono conseguentemente in "Società dello Spirito Santo e di Maria Regina del Mondo". Stabiliscono che i Consigli dei tre gruppi valgano provvisoriamente come autorità della stessa "Società", autorità di cui si fa menzione nella "Regola" agli articoli 5, 6 e 7; stabiliscono inoltre che i soci siano chiamati a fare pubblica promessa sulla "Regola" nel giorno di Pentecoste 1968; stabiliscono infine che per tale data venga preparato da parte dell'autorità provvisoria un regolamento relativo alla costituzione e al funzionamento dell'autorità stessa".